



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

Organizzazione e realizzazione dell’evento culturale “Rovereto&Comics”
dedicato al mondo dell’illustrazione, dei fumetti e dei manga
per l’anno 2026

Criteri ambientali minimi di riferimento: D.M. n. 459 dd. 19 ottobre 2022
CAM per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi
pubblicato in GU Serie Generale n. 282 dd. 02/12/2022.

PARTE AMMINISTRATIVA



Indice generale

PARTE AMMINISTRATIVA.....	1
Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	3
Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 – Durata del contratto.....	6
Art. 8 – Importo del contratto.....	7
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	7
Art. 9 – (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo.....	8
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto.....	8
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	9
Art. 14 – Controllo sull'esecuzione del contratto.....	10
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	10
Art. 17 – Subappalto.....	11
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	11
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto....	11
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto (omissis)	12
Art. 21 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati.....	12
Art. 22 – Sicurezza.....	12
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	12
Art. 24 – Proprietà dei prodotti.....	13
Art. 25 – Trattamento dei dati personali.....	13
Art. 26 – Garanzia definitiva.....	13
Art. 27 – Obblighi assicurativi.....	14
Art. 28 – Penali.....	14
Art. 28 bis – Clausola di forza maggiore.....	15
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	16
Art. 30 – Recesso.....	17
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	17
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	17
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	18
Art. 34 – Spese contrattuali.....	18
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	19
Art. 36 – Norma di chiusura.....	19
PARTE TECNICA.....	20
Art. 1 – Finalità dell'appalto.....	21
Art. 2 – Durata e articolazione dell'evento.....	21
Art. 3 – Servizi richiesti.....	21
Art. 4 – Altre caratteristiche minime richieste.....	22
Art. 5 – Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'organizzazione di eventi.....	23

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione dell'evento culturale "Rovereto&Comics" dedicato al mondo dell'illustrazione, dei fumetti e dei manga, per l'anno 2026 – CPV 79952100-3 Servizi per eventi culturali.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come servizi culturali e organizzativi necessari alla realizzazione di un festival culturale di rilevanza territoriale. In tal modo, la Stazione appaltante si propone la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e sociale del territorio, ovvero sono finalizzati al miglioramento dell'offerta culturale locale, dell'attrattività turistica e della partecipazione della cittadinanza alla vita culturale della comunità.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 sarà svolto nell'ambito di un evento della durata di due giorni, che per il 2026 si terrà il 9 e 10 maggio, negli orari stabiliti in accordo con l'Amministrazione comunale.
2. Le attività comprendono la progettazione e gestione integrata degli aspetti artistici, culturali, logistici, promozionali e organizzativi del festival, con particolare attenzione al coinvolgimento di illustratori, autori, realtà locali e al dialogo tra generazioni e linguaggi visivi. Per la definizione puntuale delle attività, tutto verrà concordato in collaborazione con gli uffici della Biblioteca a seguito dell'affidamento, nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e della documentazione di progetto, che costituiscono parte integrante della presente procedura.
3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, della documentazione di progetto e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti pubblicati durante la procedura di gara).

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza e accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.
4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a garantire l'esecuzione delle attività così come previste dal presente capitolato, parte tecnica e conformemente a quanto proposto nel progetto presentato, che costituisce obbligo contrattuale:

- Progettazione e gestione completa dell'evento (aspetti culturali, artistici, promozionali, logistici).
- Accoglienza ospiti (contatti, viaggi, vitto/alloggio).
- Laboratori e conferenze con autori ed esperti, in collaborazione con la Biblioteca civica.
- Assistenza logistica (allestimenti, sicurezza, gestione spazi e fornitori).
- Organizzazione gara cosplay (regolamento, giuria, premiazioni).
- Concerto / spettacolo dal vivo a tema, con gestione tecnica e SIAE inclusa.
- Comunicazione e promozione: grafica, social, locandina/pieghevoli, video recap.
- Presidio informativo e raccolta dati su pubblico e partecipazione.
- Gestione area food & beverage (selezione stand, permessi, sostenibilità)

5. L'Operatore economico è tenuto a presentare rendicontazione dettagliata delle spese sostenute nell'ambito dell'esecuzione del contratto, corredato da idonea documentazione fiscale giustificativa (fatture o equivalente delle spese sostenute).

6. Entrate dell'Operatore economico:

- L'Operatore Economico aggiudicatario potrà prevedere, oltre al corrispettivo riconosciuto dall'Amministrazione, ulteriori entrate derivanti dall'organizzazione e gestione della manifestazione.
- In particolare, l'Operatore potrà applicare quote di partecipazione agli espositori e/o standisti per l'assegnazione degli spazi espositivi, per i servizi accessori e per eventuali attività promozionali connesse all'evento.
- L'Operatore potrà altresì stipulare contratti di sponsorizzazione, finalizzati al sostegno economico e alla valorizzazione della manifestazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e sponsorizzazioni.
- Tutte le entrate derivanti da tali attività dovranno essere regolarmente contabilizzate e rendicontate, su richiesta dell'Amministrazione, garantendo trasparenza nella gestione economico-finanziaria dell'evento.
- Le attività di raccolta fondi, sponsorizzazione e gestione degli spazi non potranno in alcun modo ledere l'immagine o gli interessi dell'Amministrazione, né comportare conflitti di interesse con le finalità istituzionali dell'evento.
- L'evento deve essere ad ingresso gratuito

Art. 4 – Obblighi a carico della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante provvede a:

- Coordinare l'iniziativa anche dal punto di vista intellettuale, definire gli indirizzi generali, i principi ispiratori e le finalità culturali e formative dell'evento.
- Programmare le attività generali dell'evento, definendo in collaborazione con l'Operatore economico il calendario, la distribuzione degli spazi e la destinazione delle singole aree.
- Elaborare i contenuti progettuali di base, in particolare in relazione agli obiettivi culturali dell'iniziativa, ai temi centrali dell'evento e al coinvolgimento degli *stakeholder* istituzionali e territoriali.
- Fornire le informazioni necessarie per la corretta pianificazione e attuazione delle attività (contatti utili, planimetrie, regolamenti ecc).
- Gestire le autorizzazioni e le pratiche amministrative relative all'occupazione del suolo pubblico, sicurezza, ICA, polizia amministrativa, coordinamento con Dolomiti Ambiente per la gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalla

normativa vigente e in raccordo con l'Operatore economico.

- Mettere a disposizione le strutture logistiche di base, come, ad esempio: gazebo e palco necessari per la manifestazione; spazi per lo svolgimento delle attività, servizi di pulizia.
- Favorire il coordinamento con le scuole e le associazioni del territorio, facilitando i contatti istituzionali e promuovendo il coinvolgimento nelle attività programmate.
- Collaborare alla promozione dell'iniziativa tramite i propri canali istituzionali, social e territoriali.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;

c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

e) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

h) le norme del codice civile.

i) Criteri ambientali minimi di riferimento: D.M. n. 459 dd. 19 ottobre 2022 - CAM per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi, pubblicato in GU Serie Generale n. 282 dd. 02/12/2022.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e il "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni".
- a.1 bis) la documentazione di progetto comprendente il documento di stima economica inerente al costo della manodopera, ai sensi dell'articolo 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), nonché dell'articolo 4-bis dell'Allegato I.7 al medesimo D.Lgs;
- a.2) il progetto dell'Operatore economico;
- a.3) il preventivo dell'Operatore, da compilarsi nelle voci indicate nell'allegato "quadro economico" e al netto di eventuali entrate);
- a.4) il DUVRI (se previsto);
- a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
- a.5 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;
- a.6) dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi previsti dai CAM di riferimento.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e si concluderà entro il mese di giugno 2026.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto, tramite apposita comunicazione, per motivate ragioni ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione per cause imputabili all'amministrazione comunale, l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. L'importo per la fornitura del servizio oggetto del presente appalto è fissato in € 27.500,00 (ventisettemila500), IVA esclusa, soggetto a ribasso.

Art. 9 – (DEC) Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il RUP dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che, alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 125 in combinato disposto con l'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, dato atto che l'oggetto dell'appalto non rientra nelle fattispecie escluse, entro 30 giorni dalla richiesta, è riconosciuta all'Operatore economico, a titolo di anticipazione, una somma pari al 20 per cento dell'importo calcolato sul valore della prestazione.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico a conclusione dell'evento e al netto dell'eventuale anticipo di cui all'art 10 bis.

2. La Stazione appaltante provvede al pagamento del saldo del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura, previa verifica della regolare esecuzione dell'evento, e del rispetto delle condizioni e dei termini stabiliti nel presente capitolato.

3. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

4. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante; la Stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

7. La Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite

8. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

9. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

10. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

11. La verifica di conformità avrà luogo durante l'evento.

Art. 14 – Controllo sull'esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La Stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla Stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La Stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'articolo 120, comma 1, lett.d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la Stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la Stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti Terziario Distribuzione e Servizi (Commercio) e integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

3. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

4. In conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1746 di data 29 settembre 2023 nei contratti pluriennali continuativi eventuali rinnovi dei CCNL e CCPL di riferimento o di quello di settore, nonché dell'eventuale contratto integrativo aziendale, intervenuti successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto, comportano la rideterminazione dell'indennità appalto.

Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza dell'indennità di appalto originaria.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto (omissis)

Art. 21 – Clausola sociale - lavoratori svantaggiati

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.P. n. 2/2016, l'inserimento della clausola sociale per l'impiego di lavoratori svantaggiati è rimesso alla valutazione della Stazione appaltante. Nel caso di specie, si è ritenuto di non includere tale clausola, in quanto l'appalto ha per oggetto un servizio culturale a carattere specialistico e a bassa intensità di manodopera, connotato da una prevalente componente intellettuale, organizzativa e progettuale. La tipologia di attività richiesta non si presta a garantire con efficacia l'inserimento lavorativo delle categorie svantaggiate, considerata l'assenza di attività standardizzabili e ripetitive e la limitata durata e dimensione del servizio.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della Stazione appaltante.

2. L'Operatore economico deve comunicare preventivamente alla Stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della Stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni", per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla Stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 e comma 4-bis del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico. Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante è quello del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla Stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Rovereto per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo PEC).

5. La Stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della Stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dell'evento, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, è applicata una penale pari al 2 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima di € 5,000,00 salvo il risarcimento del maggior danno. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della Stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 26 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la Stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 bis – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude a una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:
 - a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
 - c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:
 - guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
 - guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
 - epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
 - esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
 - perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.
3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.
4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.
5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.
6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.
7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla Stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 5, del presente capitolato;
 - l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - m) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

n) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
o) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

3. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del D.Lgs. 36/2023.

4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la Stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale di Rovereto, nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) ”

(Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Rovereto (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Rovereto (...) e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Rovereto (...).

3. L'Operatore economico deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la

dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La Stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso e in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla Stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara e il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente a ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente a ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016, approvata dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 129 del 7 febbraio 2025 e resa disponibile nel portale *Amministrazione trasparente* al seguente link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

Resta ferma l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dal Comune di Rovereto nell'ambito del proprio Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso

dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

4. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della Stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:

Organizzazione e realizzazione dell’evento culturale “Rovereto&Comics”
dedicato al mondo dell’illustrazione, dei fumetti e dei manga,
per l’anno 2026

Criteri ambientali minimi di riferimento: D.M. n. 459 dd. 19 ottobre 2022
CAM per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi
pubblicato in GU Serie Generale n. 282 dd. 02/12/2022.

PARTE TECNICA



Art. 1 – Finalità dell'appalto

L'appalto riguarda l'organizzazione e la realizzazione dell'edizione 2026 dell'evento culturale *"Rovereto&Comics"*, dedicato all'illustrazione, al fumetto e al manga, in programma il 9 e 10 maggio 2026.

Si tratta di un festival finalizzato alla promozione dell'illustrazione e del fumetto come strumenti di dialogo tra generazioni, culture e linguaggi visivi, valorizzando il territorio e le nuove creatività.

Le attività oggetto dell'appalto comprendono la progettazione e l'attuazione degli aspetti culturali, promozionali, artistici, organizzativi e logistici dell'evento, con particolare attenzione al coinvolgimento di autori, illustratori, operatori del settore e realtà locali, alla cura degli allestimenti e alla comunicazione al pubblico.

Art. 2 – Durata e articolazione dell'evento

L'evento si articolerà in due giornate, individuate nel fine settimana del 9 e 10 maggio 2026. Gli orari e il programma dettagliato saranno definiti in accordo con l'Amministrazione appaltante.

Art. 3 – Servizi richiesti

3.1 – Contatto e accoglienza illustratori

- Gestione diretta del contatto preliminare con illustratori e ospiti.
- Organizzazione logistica degli spostamenti, eventuale ospitalità e accompagnamento.
- Servizio di accoglienza professionale in loco.

3.2 – Organizzazione di laboratori e conferenze

- Progettazione e realizzazione di laboratori didattici e conferenze tematiche.
- Coinvolgimento di illustratori, autori, esperti, moderatori.
- Coinvolgimento della Biblioteca civica come sede e promotrice di attività culturali e sociali (ad esempio incontri con l'autore, conferenze, letture, laboratori, mostre bibliografiche, giochi da tavolo / di ruolo / LARP).

3.3 – Logistica

- Allestimento, svolgimento e disallestimento dell'evento (inclusi tavoli e panche).
- Coordinamento dei fornitori, controllo sicurezza, presidio degli spazi.
- Gestione delle eventuali criticità con presenza di personale formato.

3.4 – Organizzazione della gara cosplay

- Gestione completa della gara (regolamento, iscrizioni, logistica, giuria e premi).
- Selezione di giurati esperti, conduzione, coinvolgimento del pubblico, premiazione.
- Allestimento area dedicata inclusi: audio, luci e gestione delle musiche di accompagnamento per i cosplayer in gara.

3.5 – Intrattenimento musicale

- Programmazione e gestione di almeno un concerto / spettacolo dal vivo, a tema.
- Coinvolgimento di artisti coerenti con l'identità dell'evento.

- Fornitura di service tecnico completo e gestione dell'evento musicale ed eventuali altri intermezzi.

3.6 – Comunicazione, promozione e visibilità

- Ideazione e realizzazione della grafica coordinata (locandine, banner, pieghevoli). Eventuali gadget saranno a carico dell'Operatore economico.
- Produzione e pubblicazione di contenuti promozionali (spot radio, post social, reel sponsorizzati).
- Produzione di un video finale recap.
- Proposta di almeno una inserzione, articolo o approfondimento su rivista di settore specializzata, al fine di valorizzare contenuti, tematiche e momenti principali dell'iniziativa presso il pubblico di riferimento.
- Segnaletica e comunicazione direzionale: dovrà essere prevista una adeguata segnaletica di orientamento, chiara e facilmente leggibile, per guidare i partecipanti all'interno dell'evento e i potenziali interessati nelle aree limitrofe.

3.7 – Raccolta dati e presidio informativo

- Predisposizione di un punto informativo fisico.
- Raccolta dati statistici su pubblico e partecipazione (schede, questionari, report).

3.8 – Gestione Area Food & Beverage

- Gestione dell'area food & beverage, garantendo l'allestimento e la presenza di stand gastronomici e/o food truck, in numero adeguato al flusso previsto di pubblico.
- Offerta varia e di qualità, con attenzione a opzioni vegetariane ed eventuali proposte orientali a tema.
- Tutti gli operatori coinvolti dovranno essere in regola con le normative igienico-sanitarie vigenti e muniti delle relative autorizzazioni.
- Gli spazi dovranno essere allestiti in modo decoroso e coerente con l'immagine dell'evento.
- L'Operatore dovrà coordinare la selezione, la logistica e la gestione degli espositori.
- È richiesto il corretto smaltimento dei rifiuti e l'uso di materiali ecosostenibili ove possibile.
- Eventuali costi, permessi e responsabilità connessi alla gestione dell'area food saranno a carico dell'Operatore economico.

Art. 4 – Altre caratteristiche minime richieste

4.1 – Progetto culturale

La proposta dovrà includere:

- Attivazione di collaborazioni con almeno 2 (due) scuole (provinciali e/o extraprovinciali), che dovranno partecipare attivamente alla manifestazione.
- Attivazione di collaborazioni con almeno 2 (due) associazioni locali dedicate al gioco da tavolo/ di ruolo/ LARP, che dovranno partecipare attivamente alla manifestazione.
- Proposta di almeno 1 (un) mangaka / fumettista di fama nazionale o internazionale, il nominativo dovrà essere comunicato almeno un mese prima

della data dell'evento.

- Presenza di illustratori emergenti, anche del territorio provinciale.
- Il numero degli illustratori dovrà essere non inferiore a 18 (diciotto).
- Almeno il 50% della totalità degli illustratori coinvolti deve aver pubblicato opere a proprio nome.
- Almeno 3 (tre) appuntamenti di approfondimento sul tema del fumetto e del manga destinati a un pubblico adulto;
- Almeno 3 (tre) attività laboratoriali rivolte a bambini e ragazzi, finalizzate alla promozione della creatività e dell'apprendimento attraverso il fumetto.
- Presenza di una fumetteria o libreria specializzata in fumetti del territorio provinciale.

4.2 – Requisiti di esperienza dell'Operatore economico

- Aver almeno 2 esperienze, negli ultimi 4 anni, sul territorio nazionale, nell'organizzazione e gestione di eventi culturali, artistici o ricreativi aperti al pubblico, comprendenti attività di coordinamento organizzativo, rapporti con artisti/ospiti e promozione dell'evento di importo pari ad almeno € 15.000 ciascuno.

Art. 5 – Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'organizzazione di eventi

In applicazione del Decreto Ministeriale n. 459 del 19 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 e in vigore dal 17 dicembre 2022, il Comune di Rovereto richiede che la progettazione, organizzazione e realizzazione dell'evento Rovereto&Comics avvenga nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per eventi culturali, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 50/2016:

- Comunicazione e promozione: dovranno essere privilegiati strumenti digitali; eventuali materiali cartacei (locandine, volantini, brochure) dovranno essere realizzati preferibilmente su carta riciclata e in quantità limitata.
- Rifiuti: garantire raccolta differenziata e utilizzo di materiali riutilizzabili o compostabili, limitando monouso e imballaggi.
- Trasporti: ridurre al minimo necessario, ottimizzare percorsi e mezzi; privilegiare soluzioni a basso impatto ambientale (trasporto condiviso, veicoli elettrici, mezzi pubblici).